



**FEAMP**  
PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  
Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica

## AVVISO PUBBLICO

Presentazione di **manifestazioni di interesse** a proporre istanza di aiuti di cui alla Misura 5.68 par. 3) Art. 68 par.3 del Reg. (UE) n. 508/2014; art. 1 par. 5 del Reg. UE n. 560/2020 e art. 1 comma 7 del Reg. (UE) n. 2022/1278: *“Sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”*

Allegato 1) alla Determinazione  
DPD022/71 del 17/04/2023

## **Sommario**

<b>Articolo 1 – Oggetto e finalità dell’Avviso .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 2 – Soggetti ammissibili.....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 3 –Risorse finanziarie.....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 4 – Criteri di ammissibilità.....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 5 – Periodo di eleggibilità della spesa .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 6 — Intensità dell’aiuto.....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 7 – Modalità e termini di presentazione della manifestazione interesse</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 8 – Valutazione delle manifestazioni di interesse .....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 9 - Trattamento dati personali .....</b>	<b>8</b>
<b>A L L E G A T I.....</b>	<b>9</b>
<b>Allegato A): Manifestazione di interesse – Imprese di pesca .....</b>	<b>10</b>
<b>Allegato B): Manifestazione di interesse – Imprese Acquacoltura .....</b>	<b>13</b>
<b>Allegato C): Attestazione dell’Autorità Marittima .....</b>	<b>16</b>
<b>Allegato D): Metodologia di calcolo compensazioni Misura 5.68, par. 3 .....</b>	<b>17</b>

## **Articolo 1 – Oggetto e finalità dell’Avviso**

1. Il presente avviso, in coerenza con le previsioni contenute nel relativo Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 e con le Disposizioni Attuative dell’Art. 68 par. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014, che sostiene la compensazione finanziaria alle imprese di pesca e di acquacoltura di cui all’articolo 1, paragrafo 7, del Reg. (UE) 2022/1278, per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, disciplina le modalità per consentire alle Imprese del comparto pesca professionale e acquacoltura della Regione Abruzzo di presentare **manifestazioni di interesse** a proporre successiva istanza di accesso alle compensazioni finanziarie, secondo i criteri e le modalità che saranno resi noti con lo specifico Avviso per la Misura 5.68, par 3 che verrà pubblicato dal Servizio Sviluppo Locale e Economia Ittica.
2. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla quantificazione delle risorse effettivamente occorrenti alla Regione Abruzzo per l’attivazione della Misura 5.68, par.3.
3. La presentazione della manifestazione d’interesse non dà diritto all’ottenimento della compensazione finanziaria.
4. Il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica si riserva comunque la facoltà di non procedere alla pubblicazione del successivo Avviso per la Misura 5.68, par 3.

## **Articolo 2 – Soggetti ammissibili**

1. Ai sensi del presente Avviso, sono ammissibili a proporre la manifestazione di interesse le imprese armatrici di imbarcazioni da pesca professionale iscritte al Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P) e aventi sede legale nella Regione Abruzzo, nonché le imprese che svolgono attività di pesca professionale nelle acque interne e le imprese acquicole aventi sede legale/operativa in Abruzzo.
2. Le imprese acquicole con impianti produttivi in più regioni hanno facoltà di scegliere a quale Regione presentare istanza (sede legale e/o operativa). La scelta della Regione a cui presentare la manifestazione di interesse è vincolante; pertanto non saranno prese in considerazione eventuali manifestazioni di interesse pervenute da imprese che abbiano presentato istanza anche in altre Regioni.

## **Articolo 3 –Risorse finanziarie**

1. La disponibilità delle risorse finanziarie per l’attivazione della Misura 5.68, par.3 è subordinata ai seguenti elementi:
  - a) esiti della ricognizione delle risorse effettivamente occorrenti alla Regione Abruzzo per l’attivazione della Misura 5.68, par. 3, da definire a seguito di istruttoria delle manifestazioni di interesse che perverranno ai sensi del presente avviso;
  - b) determinazioni che saranno assunte dal MASAF, Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020, inerenti alla rimodulazione del Piano Finanziario che assegni alla Regione Abruzzo le necessarie risorse finanziarie per l’attivazione della Misura 5.68, par.3;
  - c) variazione del Bilancio Regionale per l’imputazione delle risorse sui rispettivi capitoli di spesa e di entrata;

## **Articolo 4 – Criteri di ammissibilità**

1. Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura 5.68, par. 3:

<b>OPERAZIONE A REGIA</b>
<b><i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i></b>
Imprese di pesca e imprese di acquacoltura
<b><i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</i></b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 2018/1046
<b><i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</i></b>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
Il richiedente deve essere attivo, al momento della presentazione dell'istanza e nel periodo di richiesta della compensazione
<b><i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i></b>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
Nel caso delle imprese di pesca, esse non hanno posto l'imbarcazione, oggetto di richiesta di compensazione, in arresto temporaneo sia obbligatorio che facoltativo per l'intero periodo di eleggibilità della spesa, ovvero dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022

2. La misura si applica anche alle imbarcazioni operanti nelle acque interne e cioè si applica alle imbarcazioni dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

### **Articolo 5 – Periodo di eleggibilità della spesa**

1. La spesa per la compensazione finanziaria è eleggibile a decorrere dal 24 febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
2. L'intero periodo di eleggibilità della spesa è di 310 giorni complessivi. Nell'ambito del periodo di eleggibilità della spesa gli aventi diritto possono essere compensati per mese (30 giorni) o frazioni, tenuto conto della disponibilità di risorse. Per il numero di giorni compensati l'imbarcazione deve essere stata in armamento.

### **Articolo 6 — Intensità dell'aiuto**

1. La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quanto previsto dal par. 2 lett. e) dell'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014, come modificato dall' art. 1 par. 8 Reg. (UE) 2022/1278.
2. La Misura prevede una compensazione così come calcolata nell'Allegato XIII "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata dai Regg. (UE) 2020/560 e 2022/1278".
3. Alle imprese di pesca professionale si applicherà, in funzione del sistema di pesca e della classe di lunghezza dell'imbarcazione, il relativo valore del coefficiente K mensile riportato nell'ultima colonna della tabella 2.6.1 del capitolo 2.6 del suddetto Allegato XIII, di cui di seguito si riporta una sintesi.

Tabella 1: calcolo del valore K per sistema di pesca, classe di lunghezza e classificazione attrezzo

Tecnica	Sistema di pesca	Classe lft	K
DRB	DRAGHE IDRAULICHE	12-18	4,55
DTS	STRASCICO	06-12	10,87
DTS	STRASCICO	12-18	20,21
DTS	STRASCICO	18-24	29,37
DTS	STRASCICO	24-40	39,60
DTS	STRASCICO	>40	57,73
HOK	PALANGARI	12-18	7,36
HOK	PALANGARI	18-24	8,61
PGP < 12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	<06	5,18
PGP < 12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	06-12	5,88
PGP > 12	PICCOLA PESCA > 12 LFT	12-18	7,37
PS	CIRCUIZIONE	06-12	15,82
PS	CIRCUIZIONE	12-18	5,56
PS	CIRCUIZIONE	18-24	7,05
PS	CIRCUIZIONE	24-40	7,48
PS	CIRCUIZIONE	>40	1,26
TBB	RAPIDI	12-18	18,07
TBB	RAPIDI	18-24	29,27
TBB	RAPIDI	24-40	38,11
TM	VOLANTE	12-18	21,23
TM	VOLANTE	18-24	22,94
TM	VOLANTE	24-40	18,63

Per l'ottenimento del valore della compensazione mensile per le imprese di pesca occorrerà effettuare il prodotto tra il valore di k ed il numero di kW dell'imbarcazione, come risultante dalla licenza di pesca, per la quale si chiede la compensazione. Il valore complessivo della compensazione per l'intero periodo sarà, quindi dato dalla seguente formula:  $k \times \text{Numero kW} \times \text{numero di mesi}$ .

4. Alle imprese di acquacoltura si applicherà il relativo valore di K mensile riportato nell'ultima colonna della tabella 3.2 del capitolo 3.8 del suddetto Allegato XIII, di cui di seguito si riporta una sintesi.

Tabella 2: Valori annuali e mensile dell'indennizzo in €/ton (o €/1000 avannotti) per le imprese acquicole per tipologia di impianto

Tipologia impianti	Valore mensile dell'indennizzo €/ton) o €/1000 avannotti (K)
Avannotti	4,50
Venericoltura	55,73
Mitilicoltura ed Ostricoltura	11,41
Vallicoltura	80,03
Gabbie in mare	126,06
Impianti a terra acqua dolce	146,25
Impianti a terra specie marine	268,02

Per l'ottenimento del valore della compensazione delle imprese di acquacoltura occorrerà effettuare il prodotto tra il valore di k ed il numero di tonnellate/1000 avannotti di prodotto dell'impresa richiedente riferita all'annualità 2021. Il valore complessivo della compensazione per l'intero periodo (VC) sarà, quindi dato dalla seguente formula:

$$VC = k \times nt \times NM$$

Dove

K= valore di k relativo alla tipologia di impianto

nt= produzione media mensile relativa alla annualità 2021 in tonnellate/1000 avannotti

NM= numero di mesi

**(Il numero di mesi si ottiene dividendo il numero di giorni di attività nel 2021 (pari a 310) per 30)**

5. I valori di k presenti nelle due tabelle di calcolo sono da intendersi applicabili per tutto il periodo di eleggibilità della compensazione (dal 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022).
6. Per le imprese di pesca professionale, armatrici di più imbarcazioni, occorre presentare specifica manifestazione d'interesse per ciascuna imbarcazione.
7. Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti di cui alla tabella 2 è possibile la presentazione di una sola istanza per più tipologie di impianto, nel qual caso la compensazione complessiva sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia, ovvero la compensazione complessiva potrà essere ottenuta mediante il prodotto delle tonnellate di produzione, quale somma delle produzioni di tutte le tipologie di impianti gestiti per i quali si richiede la compensazione, per il valore di k di una sola tipologia di impianto tra quelli oggetti di richiesta di compensazione.
8. Nel caso di imprese acquicole la cui tipologia di impianto non è direttamente inquadrabile in nessuna delle tipologie riportate nella tabella 2, ovvero potenzialmente ascrivibili in due tipologie di impianto, la compensazione sarà data dal numero di tonnellate prodotte moltiplicato il valore di k, derivante dalla media dei valori di k delle due di tipologia di impianto, cui potrebbe essere assimilato l'impianto oggetto di richiesta
9. Relativamente all'importo massimo erogabile nel periodo di eleggibilità della compensazione (dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022), secondo quanto riportato nella metodologia di calcolo, è stabilito quanto segue:
  - per ciascuna imbarcazione da pesca la somma di tutte le erogazioni ottenute con finanziamenti pubblici, a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", non può superare la cifra di 80.000 euro;
  - per ciascuna impresa acquicola la somma di tutte le erogazioni ottenute con finanziamenti pubblici, a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", non può superare la cifra di 360.000,00 euro.

## **Articolo 7 – Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse**

1. Le manifestazioni di interesse di cui al presente Avviso pubblico devono essere inviate alla Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura, Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica a mezzo pec all'indirizzo [dpd022@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd022@pec.regione.abruzzo.it).
2. Non saranno prese in esame manifestazioni di interesse che pervengano con altre modalità.
3. Documentazione da presentare:

- a) Manifestazione di interesse presentata tramite compilazione e sottoscrizione con firma digitale oppure autografa (in tal caso occorre allegare un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità), dello schema - Allegato A) “Manifestazione di interesse – Imprese di pesca” oppure B) “Manifestazione di interesse – Imprese di acquacoltura” dell’Avviso, secondo il caso ricorrente;
  - b) per le Imprese di pesca: dichiarazione dell’Autorità marittima relativa ai dati del periodo di armamento dell’imbarcazione compilata in conformità allo schema di cui all’Allegato C);
  - c) per le Imprese di acquacoltura l’Allegato B) dovrà essere sottoscritto oltre che dal titolare dell’impresa anche da un soggetto qualificato esterno all’impresa richiedente (revisore dei conti, esperto contabile o commercialista iscritto ad albo professionale)
  - d) per le imprese di acquacoltura, elenco delle fatture di vendita della produzione riferita all’anno 2021 riportante il quantitativo, la tipologia del prodotto ed il prezzo di vendita
4. Ove la manifestazione di interesse e la documentazione che la correda siano inviate, in pendenza dei termini, più di una volta, verrà preso in esame esclusivamente l’ultimo invio.
  5. Le manifestazioni di interesse possono essere presentate a mezzo pec a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet [www.regione.abruzzo.it/pesca/](http://www.regione.abruzzo.it/pesca/) sino alle ore 14,00 del giorno 22 maggio 2023.
  6. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati dichiarati nella manifestazione di interesse e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della stessa.

## **Articolo 8 – Valutazione delle manifestazioni di interesse**

1. Il Servizio Sviluppo Locale e Economia Ittica –DPD022 procederà alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, cui provvede attraverso gli Uffici competenti.

### **8.1 Valutazione di ricevibilità**

1. Le manifestazioni di interesse pervenute sono oggetto di una preventiva valutazione di ricevibilità, consistente nella verifica della correttezza formale dell’invio (corretta sottoscrizione degli Allegati A) e/o B), presenza degli allegati previsti al precedente Art 7).

### **8.2 Valutazione di ammissibilità e istruttoria tecnica**

1. Completata la valutazione di ricevibilità, gli Uffici competenti avviano una preliminare valutazione di ammissibilità;
2. Le manifestazioni di interesse sono sottoposte ad istruttoria tecnica consistente nella quantificazione dell’importo teorico massimo attribuibile a ciascuna Impresa.
3. Ove ne ravvisi la necessità, l’Ufficio può richiedere ulteriori chiarimenti e/o integrazioni in qualsiasi fase dell’istruttoria, fissando a tal fine brevi termini.
4. Gli esiti delle valutazioni non daranno luogo ad approvazioni di graduatorie né di elenchi di ammessi e/o di esclusi.
5. In caso di manifesta insussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo al richiedente, la manifestazione di interesse non sarà presa in considerazione ai fini della quantificazione del contributo occorrente e di ciò ne verrà data comunicazione all’interessato.
6. La documentazione già acquisita dal Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica con le manifestazioni di interesse di cui al presente Avviso e le valutazioni istruttorie che saranno espletate, saranno utilizzabili anche ai fini del successivo Avviso pubblico per la Misura 5.68, par. 3.

## **Articolo 9 - Trattamento dati personali**

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione viene in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e s.m.i. e del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR).
2. I dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti dalla Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura – Servizio Sviluppo Locale ed Economia ittica, per le finalità di cui al presente avviso e sono trattati anche con l'utilizzazione di banche dati informatiche per la gestione dei rapporti derivanti dalla partecipazione all'avviso medesimo e, ove previsto da norme di legge, saranno soggetti a pubblicazione.
3. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente alle altre Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle procedure di attuazione del presente Aiuto.
4. Il Titolare del Trattamento è la Giunta della REGIONE ABRUZZO con sede in Via Leonardo da Vinci 6 – 67100 L'Aquila (AQ), CF 80003170661. Posta Elettronica: [privacy@regione.abruzzo.it](mailto:privacy@regione.abruzzo.it) centralino: (+39) 0862.3631. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP o DPO) che lei ha il diritto di contattare in qualsiasi momento per ogni necessità legata al trattamento dei suoi dati personali. Dati di contatto e. mail: [dpo@regione.abruzzo.it](mailto:dpo@regione.abruzzo.it).
5. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e del GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare, o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
6. i diritti di cui al predetto paragrafo 5, possono essere fatti valere anche nei confronti:
  - a) del Dott. Francesco Di Filippo soggetto Autorizzato al Trattamento dei dati personali con Delega (DAT) da parte della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 679/2016 e dell'Art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018), Dirigente del Servizio Sviluppo Locale ed Economia ittica, mediante comunicazione scritta all'indirizzo [dpd022@regione.abruzzo.it](mailto:dpd022@regione.abruzzo.it) ovvero [dpd022@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd022@pec.regione.abruzzo.it) ovvero [francesco.difilippo@regione.abruzzo.it](mailto:francesco.difilippo@regione.abruzzo.it) ;
  - b) dei soggetti Autorizzati al Trattamento di dati personali (SAT) da parte della Regione Abruzzo: dott.ssa Carla Di Lemme, Responsabile dell'Ufficio Sostegno alla flotta e interventi strutturali e dott.ssa Daniel Di Silvestro, Responsabile dell'Ufficio sostegno all'acquacoltura e Sviluppo costiero, mediante comunicazione scritta all'indirizzo [dpd022@regione.abruzzo.it](mailto:dpd022@regione.abruzzo.it) ovvero [dpd022@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd022@pec.regione.abruzzo.it)



**ALLEGATI**

## **Allegato A): Manifestazione di interesse – Imprese di pesca**

Alla Regione Abruzzo  
Dipartimento Agricoltura  
DPD022 - Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica  
Via Catullo, 17 - 65127 PESCARA  
[dpd022@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd022@pec.regione.abruzzo.it)

OGGETTO: Manifestazione di interesse alla attivazione della Misura 5.68 par. 3) “Compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina” – Imprese di pesca

### **Il sottoscritto**

Cognome e nome \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ Nato il \_\_\_\_\_

In qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa di pesca denominata \_\_\_\_\_

Indirizzo sede legale Impresa \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

Codice Fiscale e Partita IVA Impresa \_\_\_\_\_

Iscritta al registro delle imprese di pesca di \_\_\_\_\_

Nr. iscrizione al registro delle imprese di pesca \_\_\_\_\_

Armatore del M/P denominato \_\_\_\_\_

Numero UE \_\_\_\_\_ Targa \_\_\_\_\_ Numero KV \_\_\_\_\_

Iscritto nel Compartimento marittimo di \_\_\_\_\_

Ufficio di \_\_\_\_\_

Abilitata all’esercizio della pesca con licenza di pesca / attestazione provvisoria indicata di seguito:

Licenza di pesca

Attestazione provvisoria

Licenza di pesca per le Imprese abilitate alla pesca professionale nelle acque interne di tipo A

Licenza di pesca / Attestazione provvisoria n. \_\_\_\_\_

Data Licenza di pesca / Attestazione provvisoria \_\_\_\_\_

Con sistema di pesca individuato nella seguente Tabella:

(\*) Indicare nella colonna a sinistra il sistema di pesca e la Classe lft dell'imbarcazione

*	Tecnica	Sistema di pesca	Classe lft	K
	DRB	DRAGHE IDRAULICHE	12-18	4,55
	DTS	STRASCICO	06-12	10,87
	DTS	STRASCICO	12-18	20,21
	DTS	STRASCICO	18-24	29,37
	DTS	STRASCICO	24-40	39,60
	DTS	STRASCICO	>40	57,73
	HOK	PALANGARI	12-18	7,36
	HOK	PALANGARI	18-24	8,61
	PGP < 12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	<06	5,18
	PGP < 12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	06-12	5,88
	PGP > 12	PICCOLA PESCA > 12 LFT	12-18	7,37
	PS	CIRCUIZIONE	06-12	15,82
	PS	CIRCUIZIONE	12-18	5,56
	PS	CIRCUIZIONE	18-24	7,05
	PS	CIRCUIZIONE	24-40	7,48
	PS	CIRCUIZIONE	>40	1,26
	TBB	RAPIDI	12-18	18,07
	TBB	RAPIDI	18-24	29,27
	TBB	RAPIDI	24-40	38,11
	TM	VOLANTE	12-18	21,23
	TM	VOLANTE	18-24	22,94
	TM	VOLANTE	24-40	18,63

MANIFESTA

il proprio interesse a proporre successiva istanza di accesso alle compensazioni finanziarie di cui alla Misura 5.68, par. 3 che saranno rese disponibili dalla Regione Abruzzo a valere sulle risorse in corso di individuazione nell'ambito del Piano Finanziario FEAMP 2014-2020 dell'O.I. Regione Abruzzo per la predetta Misura e che saranno oggetto di successivo e specifico Avviso Pubblico.

A TAL FINE,

consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e speciali in materia di falsità negli atti;

DICHIARA

che l'imbarcazione oggetto della presente manifestazione di interesse è stata beneficiaria dei seguenti aiuti pubblici a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina":  
(Indicare la tipologia di aiuto e relativo importo ricevuto)

Ovvero:

di non aver ricevuto aiuti pubblici a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina"

che il periodo di armamento tra il 24 febbraio ed il 31 dicembre 2022 per la predetta imbarcazione è il seguente

\_\_\_\_\_ (indicare il periodo in mesi o frazione di mese)

- di essere consapevole che la presente **Manifestazione di interesse per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina:**
1. **è finalizzata esclusivamente a quantificare le risorse effettivamente occorrenti alla Regione Abruzzo, per l'attivazione della Misura 5.68, par. 3;**
  2. **è presentata nelle more dell'assegnazione da parte dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP alla Regione Abruzzo delle risorse necessarie all'attivazione della Misura 5.68, par. 3;**
  3. **non dà alcun diritto all'ottenimento della compensazione;**
  4. **che l'effettiva domanda per l'ottenimento della compensazione dovrà essere presentata dall'Impresa di pesca secondo i criteri e le modalità che saranno resi noti con lo specifico Avviso per la Misura 5.68, par 3 che verrà pubblicato dal Servizio Sviluppo Locale e Economia Ittica**

A TAL FINE DICHIARA

di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e fornisce il consenso al trattamento dei dati medesimi ai sensi del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR)

ALLEGA

Copia della dichiarazione rilasciata dall'Autorità marittima competente relativa al periodo di armamento dell'imbarcazione tra il 24 febbraio ed il 31 dicembre 2022, redatta in conformità al format previsto (Allegato C)

Firmato digitalmente dal Legale rappresentante

In caso di firma autografa allega:

Documento di riconoscimento n.: .....

Rilasciato da .....

Con scadenza il ...../...../.....

Luogo....., data ...../...../.....

## **Allegato B): Manifestazione di interesse – Imprese Acquacoltura**

Alla Regione Abruzzo  
Dipartimento Agricoltura  
DPD022 - Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica  
Via Catullo, 17 - 65127 PESCARA  
[dpd022@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd022@pec.regione.abruzzo.it)

OGGETTO: Manifestazione di interesse alla attivazione della Misura 5.68 par. 3) “Compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina”– Imprese Acquacoltura

### **DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA RICHIEDENTE**

#### **SEDE LEGALE**

Ragione sociale

---

Indirizzo e n.

---

CAP

Comune

Provincia

---

Telefono

---

Codice fiscale e P.

IVA

---

Indirizzo PEC

---

#### **SEDE OPERATIVA DA VISURA CAMERALE (COMPILARE SE DIVERSA DALLA SEDE LEGALE)**

*riportare le sezioni di interesse più volte a seconda del numero delle sedi operative*

Indirizzo e n.

---

CAP

Comune

Provincia

---

Telefono

---

#### **CONCESSIONE DEMANIALE**

*riportare le sezioni di interesse più volte a seconda del numero delle sedi operative*

Concessione demaniale n.

---

Rilasciata da

---

**DATI IDENTIFICATIVI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/DEI SOCI AMMINISTRATORI** *(Nel caso in cui la rappresentanza societaria sia affidata per gli atti di straordinaria amministrazione a più soci con firma congiunta, il presente Allegato deve essere compilato con i dati anagrafici degli amministratori con i poteri di rappresentanza)*

Cognome e Nome	
Nato/a a	il
Codice fiscale	
Cognome e Nome	
Nato/a a	il
Codice fiscale	

MANIFESTA

il proprio interesse a proporre successiva istanza di accesso alle compensazioni finanziarie di cui alla Misura 5.68, par. 3 che saranno rese disponibili dalla Regione Abruzzo a valere sulle risorse in corso di individuazione nell'ambito del Piano Finanziario FEAMP 2014-2020 dell'O.I. Regione Abruzzo per la predetta Misura e che saranno oggetto di successivo e specifico Avviso Pubblico.

A TAL FINE,

consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e speciali in materia di falsità negli atti;

DICHIARA

I seguenti dati relativi alla tipologia dell'impianto ed alla produzione media mensile relativa all'annualità 2021.

TIPOLOGIA IMPIANTI	Valore mensile dell'indennizzo €/ (ton) o €/1000 avannotti (K)	n. avannotti espresso in migliaia commercializzati nel 2021	Tonnellate di prodotto commercializzato nel 2021	Produzione media commercializzata mensilmente (Prodotto anno/mesi di attività <sup>1</sup> )
Avannotti	4,50			
Venericoltura	55,73			
Mitilicoltura ed Ostricoltura	11,41			
Vallicoltura	80,03			
Gabbie in mare	126,06			
Impianti a terra acqua dolce	146,25			
Impianti a terra specie marine	268,02			
2				

<sup>1</sup> Il numero di mesi si ottiene dividendo il numero di giorni di attività nel 2021 (pari a 310) per 30

<sup>2</sup> Compilare solo in caso di tipologie di impianto non direttamente inquadrabili in nessuna delle fattispecie elencate nella tabella soprariportata.

che l'impresa di acquacoltura è stata beneficiaria dei seguenti aiuti pubblici a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina":  
(Indicare la tipologia di aiuto e relativo importo ricevuto)

Ente concedente	Riferimento normativo	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE de minimis	Importo concesso	Importo riscosso

Ente concedente	Riferimento normativo	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE de minimis	Importo concesso	Importo riscosso

Ovvero:

- di non aver ricevuto aiuti pubblici a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina"
- di essere consapevole che la presente Manifestazione di interesse per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina:
1. **è finalizzata esclusivamente a quantificare le risorse effettivamente occorrenti alla Regione Abruzzo, per l'attivazione della Misura 5.68, par. 3;**
  2. **è presentata nelle more dell'assegnazione da parte dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP alla Regione Abruzzo delle risorse necessarie all'attivazione della Misura 5.68, par. 3;**
  3. **non dà alcun diritto all'ottenimento della compensazione;**
  4. **che l'effettiva domanda per l'ottenimento della compensazione dovrà essere presentata dall'Impresa acquicola secondo i criteri e le modalità che saranno rese note con lo specifico Avviso per la Misura 5.68, par 3 che verrà pubblicato dal Servizio Sviluppo Locale e Economia Ittica**

TRASMETTE

la presente Manifestazione di interesse in qualità di operatore del settore dell'acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina - Misura 5.68, par. 3 del PO FEAMP 2014-2020

A TAL FINE DICHIARA

di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e fornisce il consenso al trattamento dei dati medesimi ai sensi del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR)

ALLEGA

elenco delle fatture di vendita della produzione riferita all'anno 2021 riportante il quantitativo, la tipologia del prodotto ed il prezzo di vendita

Firmato digitalmente dal Legale rappresentante

In caso di firma autografa allega:

Documento di riconoscimento n.: .....

Rilasciato da .....

Con scadenza il ...../...../.....

Luogo....., data ...../...../.....

Firmato digitalmente da un soggetto qualificato esterno all'impresa richiedente  
(revisore dei conti, esperto contabile o commercialista iscritto ad albo professionale)

In caso di firma autografa allega:

Documento di riconoscimento n.: .....

Rilasciato da .....

Con scadenza il ...../...../.....

Luogo....., data ...../...../.....

### **Allegato C): Attestazione dell’Autorità Marittima**

Date di armamento e disarmo e numero totale di giorni di armamento nel periodo compreso tra il 24 febbraio ed il 31 dicembre 2022

*(la seguente attestazione deve essere prodotta per ogni imbarcazione per la quale si richiede la compensazione)*

COMPARTIMENTO MARITTIMO	
Ufficio Marittimo	

Armatore o società armatrice	
M/P denominato	
Numero UE	
Targa	
KW	
Periodo di armamento dal...al....	
Periodo di armamento dal...al....	
Periodo di armamento dal...al....	
Periodo di armamento dal...al....	
Periodo di armamento dal...al....	

Si attesta che **i giorni di armamento** dettagliati in tabella, per il periodo compreso tra il 24 febbraio ed il 31 dicembre 2022 è in totale pari a n. \_\_\_\_\_ giorni.

Il Responsabile dell’Autorità Marittima

\_\_\_\_\_



## **Allegato XIII**

***Metodologie per il  
calcolo dell'aiuto per gli  
Articoli 33 lett. d), 40  
par. 1 lett. h), 44 par. 4  
bis, 53 lett. a) e b), 54  
lett. a) e c), 55, 56 par. 1  
lett. f), 68 par. 3 e 69  
par. 3 del Reg. (UE)  
508/2014 e  
successive modifiche  
apportate dai Regg.  
(UE) 2020/560 e  
2022/1278***

## Indice

Premessa .....	3
Articolo 33 - “Arresto temporaneo delle attività di pesca”, lett. d).....	3
Articolo 40, lettera h) - “Regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE” .....	3
Misura 1.44 par. 4 bis “Arresto temporaneo di pesca causato dall’epidemia di COVID-19 come disposto all’articolo 33 par.1 lett.d) alle condizioni di cui all’articolo 33” .....	10
Articolo 53, lettera a) – “La conversione dei metodi di produzione acquicola convenzionali verso l’acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e conformemente al regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione” .....	10
Articolo 53, lettera b) - La partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell’Unione (EMAS) .....	14
Articolo 54, lettera a) - “Metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE” .....	14
Articolo 54, lettera c) – “Interventi di acquacoltura che consentano la conservazione e il miglioramento dell’ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all’acquacoltura” .....	17
Articolo 55 - “Misure sanitarie” .....	21
Articolo 56, lettera f) - La compensazione dei molluscoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale .....	24
Articolo 68, paragrafo 3 - “Misure a favore della commercializzazione”.....	25
Articolo 69, paragrafo 3 - “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” .....	47
ALLEGATI .....	49

## Articolo 68, paragrafo 3 - “Misure a favore della commercializzazione”

### Premesse

L'art.1 del Reg.(UE) 1278/2022 “che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura”, all'art.1, comma 7 prevede una modifica dell'art.68 del Reg.(UE) 508/2014 ed in particolare:

“7) all'articolo 68 è aggiunto il paragrafo seguente:

*3. Il FEAMP può sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.*

*In conformità dell'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del primo comma del presente paragrafo è ammissibile a decorrere dal 24 febbraio 2022.”*

Il sostegno di cui al primo comma può essere ammissibile solo se la Commissione ha stabilito, mediante una decisione di esecuzione, il verificarsi di un evento eccezionale. Le spese sono ammissibili solo per la durata del periodo stabilito in tale decisione di esecuzione.

L'art.67, paragrafo 1 lettere da *b*) a *d*) Reg. (UE) 1303/2013 stabilisce che: le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:

- b) tabelle standard di costi unitari;*
- c) somme forfettarie non superiori a 100.000 euro di contributo pubblico;*
- d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.*

Il Paragrafo 3 stabilisce che le suddette opzioni si possono combinare se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

Il Paragrafo 5 stabilisce che gli importi delle forme di sovvenzioni di cui al Paragrafo 1 lettere *b*), *c*) e *d*) sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:*
  - i. su dati statistici, altre informazioni oggettive;*
  - ii. su dati storici verificati dei singoli beneficiari;*
  - iii. sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.*

Di seguito si riportano le metodologie di calcolo per l'indennizzo delle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. La metodologia si basa sull'individuazione di un costo unitario mediante il calcolo di un coefficiente, variabile in relazione alla tipologia di peschereccio (classe di lunghezza e attrezzo principale utilizzato) ovvero per tipologia di impianto di acquacoltura valutato su base nazionale. Il prodotto del valore del coefficiente, reso in forma tabellare, per il numero di kW del peschereccio ovvero per tonnellate di prodotto dell'impianto di acquacoltura, fornisce il valore in euro della compensazione mensile da erogare agli operatori.

Il valore del coefficiente (comprensivo di tutte le variazioni delle voci che caratterizzano il costo di produzione), che determina il costo unitario, è calcolato mediante la valutazione della variazione del costo prima e dopo il 24 febbraio per tutte le voci di costo ove sono presenti le quotazioni e dati (carburante, energia elettrica, mangimi e materiale plastico). Per le altre "voci di costo" della produzione, di cui al paragrafo 2.5, ove non è possibile individuare l'incidenza di una determinata voce sull'intero costo di produzione ovvero dove mancano dei dati specifici sugli aumenti dovuti direttamente o indirettamente alla crisi economica a seguito della guerra in Ucraina, in modo prudenziale è stato valutato un aumento del 20% di detti costi, come dettagliato nel suindicato paragrafo di riferimento

Il valore del coefficiente per le imprese di pesca è calcolato in funzione della tipologia dell'attrezzo principale (trainato, mobile o fisso) secondo quanto riportato nel Reg.(UE) 1799/2006 e la lunghezza del peschereccio. Mentre relativamente agli impianti di acquacoltura il valore del coefficiente è funzione della tipologia di impianti; a tal fine sono stati individuate 7 tipologie di impianti, di cui al paragrafo 3.6, rappresentative dell'intero settore acquicolo italiano.

### **1.Cumulabilità delle compensazioni**

Per evitare il possibile fenomeno della sovra compensazione, in quanto uno stesso beneficiario potrebbe ricevere sullo stesso tipo di compensazione risorse finanziarie provenienti da più fonti di finanziamento (es: FEAMP, FEAMPA, SA), si assume che:

- ogni compensazione erogata, a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", a valere su una fonte di finanziamento, deve essere riferita ad un periodo temporale ben determinato (mese/i), a partire dal 24 febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in modo da evitare che, per uno stesso periodo temporale (mese/i), intervengano più fonti di finanziamento;
- la somma complessiva delle compensazioni finanziarie erogate, per mitigare gli effetti della crisi generata dalla guerra in Ucraina, ad uno stesso beneficiario, nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2022 ed il 31 dicembre 2022, con differenti fonti di finanziamento pubblico, non può superare il massimale valutato secondo quanto di seguito riportato, per il settore della pesca e quello dell'acquacoltura.

#### ***1.1 Massimale per il settore della pesca professionale***

La metodologia predisposta per il calcolo della compensazione da erogare alle imprese di pesca prevede di valutare il solo costo relativo all'aumento del prezzo di carburante, essendo questo preponderante

rispetto agli altri costi di produzione per un'impresa di pesca. Atteso che i costi di produzione per un'impresa di pesca sono direttamente collegati al numero di imbarcazione da pesca gestite e alla relativa potenza degli apparati di propulsione, il calcolo della compensazione è fatto per ciascuna imbarcazione. Calcolando la media del valore di  $k$  e quella della potenza media all'interno del segmento dello strascico (imbarcazioni a più alto consumo energetico), si ottiene che la compensazione massima, erogata con qualsiasi fonte di finanziamento pubblico, a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", per ciascuna imbarcazione da pesca, nel periodo 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 non può superare la cifra di **80.000,00** euro.

### ***1.2 Massimale per il settore dell'acquacoltura***

Per il calcolo del valore massimo della compensazione da erogare alle imprese acquicole, per mitigare gli effetti della crisi generata dalla guerra in Ucraina, si è ritenuto applicare la metodologia all'incremento della produzione media annuale per la tipologia di impianto "Gabbie in mare" di cui al comma 5 del paragrafo 3.6. Sulla base di questa analisi la compensazione massima, a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", erogata con qualsiasi fonte di finanziamento pubblico, per ciascuna impresa acquicola, nel periodo 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 non può superare la cifra di **360.000,00** euro.

## **2. Metodologia di calcolo per la compensazione alle imprese di pesca**

La metodologia utilizzata per indennizzare le imprese di pesca colpite dalle conseguenze dell'aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina, quale ad esempio l'aumento dei costi energetici, è quella relativa al costo unitario basata sull'aumento dei costi di produzione ed in particolare quello del prezzo del carburante, che in Italia ha raggiunto elevati costi a seguito della guerra.

La procedura di seguito riportata illustra la metodologia di calcolo utilizzata e finalizzata ad individuare un indennizzo, in euro, per ogni peschereccio sulla base del numero di chilowatt e del sistema di pesca utilizzato (***Costo unitario per kW di potenza, per sistema pesca utilizzato e per segmento di lunghezza***), così come riportati sulla licenza di pesca, ovvero sull'attestazione provvisoria.

### ***2.1 Calcolo dell'incremento del costo del carburante dopo il 24 febbraio 2022***

L'individuazione dell'effettivo aumento del prezzo del gasolio pagato dalle imprese di pesca poggia sui dati ufficiali dei prezzi settimanali dei carburanti e combustibili resi disponibili dalle ***Analisi e statistiche energetiche e minerarie*** del **Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) - Direzione generale infrastrutture e sicurezza**<sup>1</sup>.

Digita qui il testo

<sup>1</sup> (<https://dgsaie.mise.gov.it/>).

Il prezzo medio ( $PmAW$ ) del carburante calcolato in un periodo di riferimento precedente al 24 febbraio 2022 è così definito:

indicato con

$i$  l' $i$ -esima settimana del periodo di riferimento

$P_i$  il prezzo del gasolio nell' $i$ -esima settimana

$N$  il numero complessivo delle settimane considerate

si ha che

$$PmAW = \frac{\sum_i P_i}{N}$$

Il prezzo medio ( $PmPW$ ) del carburante calcolato in un periodo di riferimento successivo al 24 febbraio 2022 e più precisamente dopo il 07 marzo 2022 (si è tenuto conto che il prezzo del gasolio, come si evince dai dati statistici, è iniziato a variare a far data dalla seconda settimana dell'inizio della guerra per l'inerzia stessa del sistema di approvvigionamento dei distributori) all'ultimo dato disponibile prima dell'attivazione della procedura è dato da:

indicato con

$j$  la  $j$ -esima settimana del periodo di riferimento

$P_j$  il prezzo del gasolio nell' $j$ -esima settimana

$M$  il numero complessivo delle settimane considerate

si ha che

$$PmPW = \frac{\sum_j P_j}{M}$$

Indicata con  $\Delta Pm$  la differenza del prezzo medio per litro di gasolio nei periodi oggetto di analisi si ha che:

$$\Delta Pm = PmPW - PmAW$$

## ***2.2 Calcolo del consumo di carburante medio per kW di potenza e sistema di pesca***

Il consumo di gasolio in chilogrammi per chilowatt di potenza nei motori diesel varia in relazione alla tipologia (veloci, semi veloci e lenti) e alle caratteristiche (2 o 4 tempi) del motore<sup>2</sup>. Sulla base di queste

---

<sup>2</sup> Macchine Marine 2 vol. – Hoepli editore

considerazioni è possibile stimare l'intervallo di consumo orario in grammi per chilowatt di potenza (**Chg**) dato da:

$$160 \leq \text{Chg} \leq 250 \text{ g/kW/h}$$

con un valore medio pari a

$$\text{Chg} = 205 \text{ g/kW/h}$$

assumendo un peso specifico del gasolio

$$820 \leq \text{Ps} \leq 900 \text{ kg/m}^3$$

ad una temperatura di esercizio di 20°C, si ha che mediamente un litro di gasolio pesa 860 gr e pertanto il consumo medio orario, in litri per un motore diesel (**ChL**) è pari a:

$$\text{ChL} = 0,239 \text{ L/kW/h}$$

### ***2.3 Numero di giorni di attività annua e numero di ore di utilizzo del motore per sistema di pesca e per segmento di flotta per ciascuna bordata***

Nell'ambito delle attività di Raccolta dati è possibile risalire al numero di giorni di attività di pesca annuale media ed alla durata media di una bordata per sistema di pesca e per classe di lunghezza dell'imbarcazione.

Indicato con *N* il numero totale delle imbarcazioni per un determinato sistema di pesca e per classi di lunghezza e *NG* il numero di giorni annui totali di attività di pesca di tali imbarcazioni, si ha che

$$NGm = \frac{NG}{N}$$

dove *NGm* è il valore medio annuale del numero di giorni di attività di pesca per sistema di pesca e classe di lunghezza dell'imbarcazione.

Il valore medio mensile *NGmm* del numero di giorni di attività di pesca è dato da:

$$NGmm = \frac{NGm}{12}$$

Il valore del numero medio di ore *Nmh* di una bordata giornaliera di pesca per sistema di pesca e segmento di lunghezza della flotta è derivato dai dati forniti nell'ambito della Raccolta dati.

#### 2.4 Stima della potenza di esercizio durante l'attività di pesca

Le analisi che seguono sono basate sul reale svolgimento dell'attività di pesca e da valutazioni empiriche basate su interviste fatte agli operatori del settore, anche sulla base delle evidenze dei consumi di carburante delle imbarcazioni durante una battuta di pesca confrontate con la potenza massima del motore riportata sui documenti di bordo ed il consumo medio di carburante, calcolato dall'Ente di Classifica e riportato sul libretto di carburante del peschereccio.

Per la valutazione della percentuale media di utilizzo della potenza dell'apparato motore si utilizza la classificazione degli attrezzi di cui al Reg. (UE) 1799/2006. I sistemi di pesca sono inseriti in classi di attrezzi:

- T = attrezzi trainati
- M = attrezzi mobili
- S = attrezzi fissi

La valutazione della potenza del motore utilizzata durante l'attività di pesca è di tipo descrittivo e si basa su evidenze a seguito di interlocuzione con gli operatori del settore. Una stima di tipo numerico non può essere condotta in quanto la potenza motrice media utilizzata dipende, per uno stesso sistema di pesca e per una stessa classe di lunghezza, da un gran numero di fattori quali ad esempio la distanza dal porto di partenza all'area di pesca, il numero di bordate effettuate (per i sistemi trainati), la profondità di pesca, la quantità di attrezzatura utilizzata durante un'attività di pesca, il peso delle attrezzature a bordo, la forma del peschereccio, il materiale di costruzione dell'imbarcazione, l'età del peschereccio e del motore, etc.

##### *Attrezzi trainati*

Generalmente l'attività di pesca si sviluppa in tre fasi: nella prima, in cui il peschereccio deve raggiungere ovvero rientrare dall'area di pesca, la velocità è sostenuta ed utilizza la quasi totalità della potenza motrice all'incirca l'80-90% della potenza totale; la seconda fase è quella della cala ovvero recupero della rete in cui l'imbarcazione procede lentamente ed utilizzerà una potenza motrice intorno al 30% di quella massima (tale fase ha una durata temporale ridotta); la terza fase, quella di durata variabile da 30 minuti a 4 o 5 ore, è quella del traino della rete in cui, sebbene l'imbarcazione procede ad una velocità ridotta, la potenza richiesta per il traino dell'attrezzo è notevole e stimata intorno al 60% della potenza totale; per la pesca al gambero rosso si raggiunge anche una potenza stimabile nel 70% di quella massima. Sulla base di tali evidenze è congruo supporre che per tale classe la potenza media richiesta durante una bordata di pesca è circa il 80% della potenza massima installata a bordo.

##### *Attrezzi mobili*

Per gli attrezzi mobili, in genere le fasi consistono nel tragitto verso le aree di pesca ad una velocità sostenuta utilizzando la potenza motrice all'80% del suo massimo, segue la fase di ricerca del pesce ad una velocità di 6-7 nodi utilizzando una potenza motrice intorno al 40% ed infine l'attività di cattura del pesce ove è richiesta una elevata potenza intorno al 90% ma di breve durata. Complessivamente una stima dell'utilizzo medio della potenza motrice è del 50% della potenza massima.



*Attrezzi fissi*

Relativamente agli attrezzi fissi la velocità del peschereccio è sostenuta per raggiungere le aree di pesca e per rientrare in porto utilizzando una potenza motrice del 70% di quella massima, mentre nelle fasi di cala e ritiro degli attrezzi in genere si utilizza una potenza motrice pari al 30%. Complessivamente si può ritenere che la potenza motrice media utilizzata è pari al 40% di quella massima.

Indicato con ***Prm*** la potenza reale media utilizzata si ha che:

***Prm*** =0,80 se il sistema di pesca principale riportato in licenza appartiene alla classe T

***Prm*** =0,50 se il sistema di pesca principale riportato in licenza appartiene alla classe M

***Prm*** =0,40 se il sistema di pesca principale riportato in licenza appartiene alla classe S

**2.5 Calcolo dell'indennizzo per mese di attività**

Sulla base di quanto ipotizzato nei paragrafi precedenti l'indennizzo (***I***) mensile in euro, da erogare alle imprese di pesca, per ciascuna imbarcazione da pesca è dato da:

$$I = \Delta Pm * (ChL * Prm * kW) * (NGmm * Nm h)$$

Considerato che i valori di  $\Delta Pm$ , ***ChL***, ***Pr***, ***NGmm*** e ***Nhm*** sono stimati sulla base di dati già noti prima di attivare la procedura selettiva dei beneficiari è possibile raggruppare tali parametri in un unico coefficiente ***K***

$$K = \Delta Pm * ChL * Prm * NGmm * Nm h$$

e quindi

$$I = K * kW$$

ove kW è la potenza in chilowatt dell'apparato motore presente sui documenti di bordo dell'imbarcazione (licenza di pesca, ovvero attestazione provvisoria, licenza di navigazione).

Il valore della compensazione ***I*** complessiva da erogare sarà pari alla somma delle compensazioni mensili calcolate secondo la procedura indicata. A seguito del calcolo delle compensazioni per ogni mese e per tutti i richiedenti, se dovessero avanzare delle risorse non sufficienti a finanziare tutti i richiedenti, allo scopo di poter erogare una compensazione a tutti gli aventi diritto, si procederà come segue:

indicato con ***DR*** la dotazione residua mensile, il valore della compensazione ***I*** per l'ultimo mese, sarà ridotta proporzionalmente e, pertanto:

indicato con ***Kr*** il coefficiente di riduzione proporzionale ed ***IR*** il fabbisogno finanziario mensile a coprire tutte le richieste selezionate, si ha che:

$$Kr = \frac{DR}{IR}$$

ove  $Kr < 1$

e, pertanto

$$I = Kr * K * kW$$

Relativamente alla pesca nelle acque interne si erogherà un indennizzo uguale a tutte le imprese calcolato, per ciascuna imbarcazione, come peschereccio rientrante tra i sistemi fissi (S), nel segmento di lunghezza 0-6 metri con potenza motore pari alla media della potenza motrice delle imbarcazioni appartenenti a tale segmento. Analogamente, qualora dalle analisi desunte dai dati disponibili (raccolta dati) non fossero presenti i valori di alcuni parametri utili ai fini del calcolo del coefficiente  $K$ , il valore di quest'ultimo sarà scelto sulla base della classificazione in sistema trainato, mobile e fisso, dell'attrezzo principale utilizzato e del segmento di lunghezza più prossimo, rispetto alla lunghezza indicata sui documenti di bordo.

## **2.6 Calcolo del valore del coefficiente $k$ per il settore della pesca**

Nella procedura di seguito utilizzata, al fine di calcolare il valore dell'indennizzo, si considerano i seguenti periodi di riferimento:

- Il prezzo medio del gasolio ( $PmAW$ ) calcolato nel periodo di riferimento settimanale dal 25 febbraio 2019 al 21 febbraio 2022, precedente la data in cui si è verificato l'evento eccezionale (24 febbraio 2022) è pari a **0,561** euro/litri di gasolio
- Il prezzo medio calcolato ( $PmPW$ ) nel periodo di riferimento settimanale dal 07 marzo 2022 (si è tenuto conto che il prezzo del gasolio, come si evince dai dati statistici è iniziato a variare a far data dalla seconda settimana dell'inizio della guerra per l'inerzia stessa del sistema di approvvigionamento dei distributori) all'ultimo dato disponibile ed in particolare il prezzo medio settimanale al 31 ottobre 2022 è pari a **1,137** euro/litri

$$\Delta Pm = 1,137 - 0,561$$

$$\Delta Pm = 0,576$$

Per il calcolo del numero di giorni di attività di pesca e del numero ora per bordata di pesca in relazione al sistema di pesca e per segmento di lunghezza sono stati considerati i dati strutturali ed operativi della flotta relativi all'anno 2018.

Di seguito si riporta il valore del coefficiente  $k$  da utilizzare per il calcolo della compensazione per ciascuna imbarcazione da pesca.

Tabella 2.6.1 calcolo del valore K per sistema di pesca, classe di lunghezza e classificazione attrezzo

ANNO	technique	sistema di pesca	Classe lft	N_batt_TOT	GIORNI A MARE	H medie	NGmm	Pr	D	K
2018	DRB	DRAGHE IDRAULICHE	VL1218	708	44.794	7,8	5,27	0,8	0,58	4,55
2018	DTS	STRASCICO	VL0612	128	13.682	11,0	8,91	0,8	0,58	10,87
2018	DTS	STRASCICO	VL1218	1.207	172.695	15,3	11,92	0,8	0,58	20,21
2018	DTS	STRASCICO	VL1824	643	108.085	18,9	14,01	0,8	0,58	29,37
2018	DTS	STRASCICO	VL2440	165	29.460	24,0	14,88	0,8	0,58	39,60
2018	DTS	STRASCICO	VL40XX	7	1.822	24,0	21,69	0,8	0,58	57,73
2018	HOK	PALANGARI	VL1218	229	23.766	15,3	8,65	0,4	0,58	7,36
2018	HOK	PALANGARI	VL1824	57	5.997	17,7	8,77	0,4	0,58	8,61
2018	PGP < 12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL0006	2.468	264.793	10,4	8,94	0,4	0,58	5,18
2018	PGP < 12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL0612	5.764	627.822	11,7	9,08	0,4	0,58	5,88
2018	PGP > 12	PICCOLA PESCA > 12 LFT	VL1218	252	27.768	14,5	9,18	0,4	0,58	7,37
2018	PS	CIRCUZIONE	VL0612	95	10.842	24,0	9,51	0,5	0,58	15,82
2018	PS	CIRCUZIONE	VL1218	146	13.404	10,5	7,65	0,5	0,58	5,56
2018	PS	CIRCUZIONE	VL1824	47	4.393	13,1	7,79	0,5	0,58	7,05
2018	PS	CIRCUZIONE	VL2440	34	3.630	12,1	8,90	0,5	0,58	7,48
2018	PS	CIRCUZIONE	VL40XX	14	580	5,3	3,45	0,5	0,58	1,26
2018	TBB	RAPIDI	VL1218	12	1.539	15,2	10,69	0,8	0,58	18,07
2018	TBB	RAPIDI	VL1824	24	3.900	19,5	13,54	0,8	0,58	29,27
2018	TBB	RAPIDI	VL2440	28	4.831	23,9	14,38	0,8	0,58	38,11
2018	TM	VOLANTE	VL1218	29	4.044	16,5	11,62	0,8	0,58	21,23
2018	TM	VOLANTE	VL1824	51	7.437	17,0	12,15	0,8	0,58	22,94
2018	TM	VOLANTE	VL2440	38	5.442	14,1	11,93	0,8	0,58	18,63

Per ottenere il valore della compensazione mensile da erogare, per ciascun peschereccio, occorre moltiplicare il relativo valore riportato nella tabella indicato con **K** per il numero di **kW** del peschereccio.

La denominazione degli attrezzi presente nella colonna “Attrezzi da pesca” fa riferimento alla denominazione riportata nella tabella di cui all’Allegato III del Regolamento (UE) n. 1379/2013.

Di seguito si riporta la tabella 2.6.2 di corrispondenza tra “Tecnica di pesca” ed “Attrezzi da pesca” così come riportati nelle licenze di pesca, ovvero nelle attestazioni provvisorie. Tale corrispondenza è stata predisposta conformemente ai criteri abitualmente utilizzati durante le elaborazioni nell’ambito del “programma raccolta dati” avendo quest’ultima rappresentato la base dati per la definizione dei parametri primari da cui è stato derivato il valore di “k”. A tal proposito si è stabilito che:

- le “Reti da traino pelagiche a divergenti e reti da traino gemelle a divergenti” vengono inserite rispettivamente in PS e TM invece che in DTS perché si tiene conto non tanto del criterio strutturale dell’attrezzo quanto della modalità di pesca e della risorsa target;
- il rastrello da natante secondo i criteri del Reg. (CE) n. 1799/06 è catalogabile tra le draghe meccanizzate con codice HMD.

**Tabella 2.6.2 concordanza tra tecniche di pesca ed attrezzi da pesca**

<b>Tecnica di pesca</b>	<b>Sistema di pesca</b>	<b>Classe di LFT</b>	<b>Attrezzi da pesca</b>	
<b>DTS</b>	STRASCICO	VL0612	RETI DA TRAINO	Reti a strascico (OTB) Reti a strascico in coppia (PTB)
		VL1218		
		VL1824		
		VL2440		
		VL40XX		
<b>HOK</b>	PALANGARI	VL1218	PALANGARI	Palangari fissi (LLS) Palangari derivanti (LLD)
		VL1824		
<b>PGP</b>	PICCOLA PESCA	VL0006	POLIVALENTI PASSIVI	Palangari fissi (LLS) Palangari derivanti (LLD) Lenze a mano (LHP) Lenze al traino (LTL) Nasse e trappole (FPO) Reti da posta (ancorate) (GNS) Reti da posta derivanti (GND) Reti da posta circuitanti (GNC) Tremagli (GTR) Reti combinate (imbrocco – tremagli) (GTN)
		VL0612		
		VL0006		
		VL0612		
		VL1218		
<b>PS</b>	CIRCUIZIONE	VL0612	RETI DA CIRCUIZIONE	Ciancioli (PS) Lampare (LA) Reti da raccolta manovrate da natanti (LNB) Reti da raccolta fisse manovrate da terra (LNS) Reti pelagiche a divergenti (OTM)
		VL1218		
		VL1824		
		VL2440		
		VL40XX		
<b>TBB</b>	RAPIDI	VL1218	RETI DA TRAINO	Rapido (e sfogliara) (TBB)
		VL1824		
		VL2440		
<b>TM</b>	VOLANTE	VL1218	RETI DA TRAINO	Reti da traino pelagiche a coppia (volante) (PTM) Reti gemelle a divergenti (OTT)
		VL1824		
		VL2440		
<b>DRB</b>	DRAGHE	VL0612	DRAGHE	Draghe tirate da natanti (DRB) Draghe automatiche (inclusa la draga aspirante) e Rastrello da natante (qualunque classe di LFT) (HMD)
		VL1218		

Qualora le caratteristiche dell'imbarcazione, in termini di attrezzo principale riportato in licenza di pesca, ovvero attestazione provvisoria e la lunghezza non dovessero rientrare in nessuna classe riportate nelle tabelle 2.6.1 e 2.6.2, si procederà a valutarla nella classe adiacente più coerente con il sistema di pesca utilizzato.

Relativamente alle imbarcazioni da pesca nelle acque interne, indipendentemente dall'attrezzo utilizzato, si procederà ad utilizzare il coefficiente

- k pari a 5,88 riferito alla tecnica di pesca PGP classi VL0006 e VL0612
- k pari a 7,37 riferito alla tecnica di pesca PGP classe VL1218

in dipendenza dalla lunghezza dell'imbarcazione

### 3. Metodologia di calcolo per l'indennizzo alle imprese di acquacoltura

La metodologia utilizzata per indennizzare le imprese dell'acquacoltura colpite dalle conseguenze dell'aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina è quella relativa al costo unitario basata sull'aumento dei costi di produzione (gasolio, energia, materie prime etc) a seguito dell'inizio del conflitto per tipologia di impianto.

La procedura di seguito riportata illustra la metodologia di calcolo utilizzata e finalizzata ad individuare la compensazione, in euro, per ogni impresa di acquacoltura sulla base della produzione lorda vendibile (PLV) realizzata nell'anno 2021 e sulla tipologia di impianto (*Costo unitario per tonnellate di produzione e per tipologia di impianto*), così come riportati dai dati dell'azienda al 2021.

Il metodo utilizzato per la quantificazione della compensazione si basa sulla determinazione delle variazioni avute, a seguito delle conseguenze della guerra tra Russia ed Ucraina, delle principali voci che compongono il costo di produzione per ciascuna delle tipologie di impianti di acquacoltura analizzati.

L'analisi dei dati provenienti sia dal sistema raccolta dati Italia che statistiche europee e nazionali disponibili (ISMEA ed Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura EUMOFA<sup>3</sup>) evidenzia che per il settore dell'acquacoltura il bilancio dei costi di produzione di un impianto si compone delle principali macro-voci di seguito riportate:

- *Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*
- *Costi per servizi e personale*
- *Altri costi di esercizio*

Dalle suindicate voci di costo sono state selezionate le categorie di costo, maggiormente sensibili alle ripercussioni della crisi economica conseguente l'attività bellica tra Russia ed Ucraina, ed in particolare:

1. Carburanti
2. Energia elettrica
3. Mangimi
4. Materiali plastici

Per ognuna delle quattro componenti di costo è stato calcolato l'incremento in euro del prezzo prima e dopo il 24 febbraio 2022.

---

<sup>3</sup> Le fonti utilizzate sono:

- *Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – The EU Aquaculture Sector – Economic report 2020 (STECF-20-12). EUR 28359 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021.*
- *Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – Economic Report of the EU Aquaculture Sector (EWG16-12); Publications Office of the European Union, Luxembourg.*
- *ISMEA – Acquacoltura: Report economico finanziario. Roma, 2009.*

### 3.1 Calcolo dell'incremento del costo del carburante dopo il 24 febbraio 2022

L'individuazione dell'effettivo aumento del prezzo del gasolio pagato dalle imprese di acquacoltura poggia sui dati ufficiali dei prezzi settimanali dei carburanti e combustibili resi disponibili dalle *Analisi e statistiche energetiche e minerarie* del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) - *Direzione generale infrastrutture e sicurezza*<sup>4</sup>.

Il prezzo medio ( $PmAW$ ) del carburante calcolato in un periodo di riferimento precedente al 24 febbraio 2022 è così definito:

indicato con

$i$  l' $i$ -esima settimana del periodo di riferimento

$P_i$  il prezzo del gasolio nell' $i$ -esima settimana

$N$  il numero complessivo delle settimane considerate

si ha che

$$PmAW = \frac{\sum_i P_i}{N}$$

Il prezzo medio ( $PmPW$ ) del carburante calcolato in un periodo di riferimento successivo al 24 febbraio 2022 e più precisamente dopo il 07 marzo 2022 (si è tenuto conto che il prezzo del gasolio, come si evince dai dati statistici, è iniziato a variare a far data dalla seconda settimana dell'inizio della guerra per l'inerzia stessa del sistema di approvvigionamento dei distributori) all'ultimo dato disponibile prima dell'attivazione della procedura è dato da:

indicato con

$j$  la  $j$ -esima settimana del periodo di riferimento

$P_j$  il prezzo del gasolio nell' $j$ -esima settimana

$M$  il numero complessivo delle settimane considerate

si ha che

$$PmPW = \frac{\sum_j P_j}{M}$$

Indicata con  $\Delta Pm$  la differenza del prezzo medio per litro di gasolio nei periodi oggetto di analisi si ha che:

$$\Delta Pm = PmPW - PmAW$$

---

<sup>4</sup> (<https://dgsaie.mise.gov.it/>).

### 3.2 Calcolo dell'incremento del costo dell'energia elettrica dopo il 24 febbraio 2022

Per determinare l'aumento dei costi dell'energia elettrica legato al conflitto in Ucraina sono state utilizzate le statiche prodotte e rese disponibili dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME), società per azioni costituita nel 2000 nell'ambito del processo di liberalizzazione del settore energetico e interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE)<sup>5</sup>, le cui azioni sono a loro volta detenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Il GME organizza e gestisce nel settore elettrico, i) il Mercato a Pronti dell'Energia (MPE), a sua volta articolato nel Mercato del Giorno Prima (MGP), nel Mercato Infragiornaliero (MI) e nel Mercato dei prodotti giornalieri (MPEG), ii) il Mercato a Termine dell'Energia (MTE) e iii) la Piattaforma Conti Energia a Termine (PCE) per la registrazione di contratti a termine di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema di mercato. Sempre nell'ambito del MPE, il GME gestisce altresì l'operatività del Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD), avente ad oggetto l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento e la cui gestione economica è di competenza di Terna S.p.A.

Il prezzo medio in €/MWh ( $PmEAW$ ) dell'energia calcolato in un periodo di riferimento precedente al 24 febbraio 2022 nel Mercato del Giorno Prima (MGP) è così definito:

indicato con

$i$  l' $i$ -esimo mese del periodo di riferimento

$P_i$  il prezzo dell'energia nell' $i$ -esimo mese

$N$  il numero complessivo di mesi considerati

si ha che

$$PmEAW = \frac{\sum_i P_i}{N}$$

Il prezzo medio in €/MWh ( $PmEPW$ ) dell'energia calcolato in un periodo di riferimento successivo al 24 febbraio 2022 nel Mercato del Giorno Prima (MGP) e più precisamente dopo il 1° marzo 2022, in considerazione dell'inerzia nella variazione dei prezzi, all'ultimo dato disponibile prima dell'attivazione della procedura è dato da:

indicato con

$j_1$  il  $j$ -esimo mese del periodo di riferimento

$P_j$  il prezzo dell'energia nell' $j$ -esimo mese

$M$  il numero complessivo di mesi considerati

si ha che

$$PmEPW = \frac{\sum_j P_j}{M}$$

<sup>5</sup> <https://www.mercatoelettrico.org/It/>

Indicata con  $\Delta PmE$  la differenza del prezzo medio dell'energia in €/MWh nei periodi oggetto di analisi si ha che:

$$\Delta PmE = PmEPW - PmEAW$$

### 3.3 Calcolo dell'incremento del costo dei materiali plastici dopo il 24 febbraio 2022

Per la determinazione dell'aumento dei costi dei materiali plastici sono state utilizzate le statistiche prodotte e registrate da *ChemOrbis* un business network globale dedicato all'industria delle materie plastiche operativo dal 2001 che fornisce i rapporti più aggiornati e accurati dei prezzi disponibili nel mercato utilizzando la metodologia *Italy Spot Price Index* riferita solo a transazioni spot, e rappresenta l'intervallo di prezzi (valore minimo e massimo) attuali e reali disponibili nel mercato da tutte le fonti in un determinato mese. Per il calcolo della variazione del costo in euro/ton del materiale plastico, saranno considerati i prezzi relativi a due tipologie di materie plastiche ed in particolare quelli afferenti alla categoria di polimeri in polietilene e in polipropilene.

Il prezzo medio in €/ton ( $PmPAW$ ) del materiale plastico in un periodo di riferimento precedente al 24 febbraio 2022 è così definito:

indicato con

$i$  l' $i$ -esimo mese del periodo di riferimento

$P_i \text{ min1}$  il prezzo minimo dei polimeri in polietilene nell' $i$ -esimo mese

$P_i \text{ max1}$  il prezzo massimo dei polimeri in polietilene nell' $i$ -esimo mese

$P_i \text{ min2}$  il prezzo minimo dei polimeri in polipropilene nell' $i$ -esimo mese

$P_i \text{ max2}$  il prezzo massimo dei polimeri in polipropilene nell' $i$ -esimo mese

$P_i$  il prezzo medio mensile dei polimeri dato da:

$$P_i = (P_i \text{ min1} + P_i \text{ max1} + P_i \text{ min2} + P_i \text{ max2})/4$$

$N$  il numero complessivo di mesi considerati

$$PmPAW = \frac{\sum_i P_i}{N}$$

Il prezzo medio in € ( $PmPPW$ ) del materiale plastico in un periodo di riferimento successivo al 24 febbraio 2022 ed in particolare a partire dal 1° marzo 2022, in considerazione dell'inerzia nella variazione dei prezzi, è così definito:

indicato con



$j$  il  $j$ -esimo mese del periodo di riferimento

$P_j \text{ min1}$  il prezzo minimo dei polimeri in polietilene nell' $i$ -esimo mese

$P_j \text{ max1}$  il prezzo massimo dei polimeri in polietilene nell' $i$ -esimo mese

$P_j \text{ min2}$  il prezzo minimo dei polimeri in polipropilene nell' $i$ -esimo mese

$P_j \text{ max2}$  il prezzo massimo dei polimeri in polipropilene nell' $i$ -esimo mese

$P_j$  il prezzo medio mensile dei polimeri dato da:

$$P_j = (P_j \text{ min1} + P_j \text{ max1} + P_j \text{ min2} + P_j \text{ max2})/4$$

$N$  il numero complessivo di mesi considerati

$$P_{mPPW} = \frac{\sum_j P_j}{N}$$

Indicata con  $\Delta P_m P$  la differenza del prezzo medio del materiale plastico in in €/ton nei periodi oggetto di analisi si ha che:

$$\Delta P_m P = P_{mPPW} - P_{mPAW}$$

### 3.4 Calcolo dell'incremento del costo dei mangimi dopo il 24 febbraio 2022

Per la quantificazione dei costi dei mangimi è stata fatta una valutazione prendendo come base di analisi preventivi di aziende fornitrici e confrontando poi i dati con esperti del settore. In particolare è stata effettuata una media tra la forbice di prezzo dei mangimi destinati **all'ingrasso** di n.4 principali distributori italiani (estruso a caldo, include farine e oli vegetali e da sottoprodotti della macellazione. Il contenuto di proteine è mediamente basso (42-46%) e quello di grassi mediamente alto (24-28%).

Una media tra la forbice di prezzo dei mangimi destinati al **preingrasso** di n.3 principali distributori italiani (estruso a caldo o a freddo. L'estrusione a freddo aiuta a mantenere integre le proprietà di alcuni grassi e vitamine termosensibili. Il contenuto di proteine è più alto (47-50%) e il contenuto di grassi più basso (18-22%).

Una media tra la forbice di prezzo dei mangimi destinati **all'avannotteria** di n.2 principali distributori italiani (estruso generalmente a freddo con ingredienti finemente tritati. Alto valore di proteine (52-62%) e basso di lipidi (14-18%). Alcuni mangimi dalla granulometria particolarmente fina vengono sfarinati in piccoli granuli dopo l'estrusione).

Pertanto indicando con

$P_{mMAW}$  il prezzo medio dei mangimi prima del 24 febbraio 2022

e

$P_{mMPW}$  il prezzo medio dei mangimi dopo il 24 febbraio 2022

Indicata con  $\Delta PmM$  la differenza del prezzo medio del mangime in €/ton nei periodi oggetto di analisi si ha che:

$$\Delta PmM = PmMPW - PmMAW$$

### 3.5 Calcolo dell'incremento degli altri costi di produzione dopo il 24 febbraio 2022

La voce altri costi di produzione contiene tutte quelle voci di costo la cui incidenza percentuale è ottenuta quale differenza dell'incidenza, sul totale del costo di produzione, delle voci di costo relative al carburante, energia, materie plastiche e mangimi. Afferiscono a tale voci di costo quelle legate al trasporto del prodotto (ad esempio nel caso della mitilicoltura ove sono elevati i volumi di prodotto lavorato e semilavorato da trasportare notevole è l'incidenza dell'aumento dei costi di trasporto) olio per motori (soprattutto per gli impianti che utilizzano imbarcazioni ove ogni 400 ore di moto -circa 40 giorni-occorre sostituire l'olio nei motori), manutenzione e riparazione (al fine di evitare possibili perdite del prodotto occorrono continua manutenzione agli impianti, questo costo è maggiorato per chi utilizza mezzi di trasporto propri ed imbarcazioni), consumo idrico (soprattutto per gli impianti a terra), ossigeno liquido (per le avannotterie e per gli impianti a terra), personale (in particolare per quello subacqueo per riparazione reti gabbie, manutenzione e riparazioni tiranti, per installazione filari di mitili ed ancoraggi, ma anche personale specializzato negli impianti a terra), acciaio e ferro (soprattutto legato all'usura degli ancoraggi ove sono presenti catene e tiranti, boe di delimitazione con fanali luminosi e non, accrocchi per sostenere i filari), imballaggi e cassette (per il confezionamento del prodotto), contoterzismo (legato soprattutto alla lavorazione dei mitili, del tonno rosso e negli impianti nelle valli e lagune ove spesso vengono chiamati a prestare la loro opera in contoterzi per alcune fasi della produzione etc.

Non essendo disponibili listini di prezzi specifici ed aggiornati sull'insieme delle voci di costo riportate in "altri costi di produzione" né studi specifici di settore che facciano direttamente riferimento agli incrementi di prezzo registrati nel settore dell'acquacoltura a seguito della guerra Ucraina, tale tasso di incremento è stato calcolato in via prudenziale rapportando e raffrontando il settore dell'acquacoltura all'intero comparto agroalimentare ove sono disponibili studi di settore sugli effetti degli aumenti dei costi di produzione post conflitto sia per cause dirette che indirette come effetti di un insieme di fattori di natura congiunturale, strutturale, geopolitica e speculativa (quali interruzioni nelle catene di fornitura, difficoltà di approvvigionamento sui mercati esteri direttamente coinvolti nel conflitto, occasionali strozzature nel sistema dei trasporti, ulteriori misure di contenimento sanitario disposte in alcuni Paesi). Nello specifico, le percentuali considerate nella valutazione dell'incremento degli "altri costi di produzione" contribuiscono a fornire una panoramica dell'andamento degli indici dei costi per prodotto e per voce di spesa in termini di variazione percentuale annua per le coltivazioni agricole e gli allevamenti. Il valore medio di tale variazione per il 2022, che si attesta intorno al 24-27% (*Fonte ISMEA, Monitoraggio dei costi di produzione*<sup>6</sup>) è tratto dalle seguenti voci:

- Totale agricoltura – incremento percentuale annuo 25,7%
- Totale coltivazioni agricole – incremento percentuale annuo 24,3%
- Totale allevamenti – incremento percentuale annuo 26,8%

<sup>6</sup> <https://www.ismeamercati.it/dati-agroalimentare/indice-costi>

In aggiunta a ciò, la valutazione specifica dell'incremento del valore medio di alcune singole voci di spesa ritenute più pertinenti, restituisce un valore medio prossimo al 45% (Tabella 3.5.1). Nello specifico sono stati considerati i seguenti incrementi:

Tabella 3.5.1 – elaborazioni dati da studi di settore<sup>7</sup>

<i>Voce di costo</i>	<i>Fonte</i>	<i>Aumento percentuale</i>
Fitosanitari/Fitosanitari biologici	ISMEA	3.78
Animali allevamento	ISMEA	8.8
Lavori conto terzi	ISMEA	41.95
Altri beni e servizi agricoli	ISMEA	2.9
Importazioni agroalimentari	ISMEA	30.0
Prezzi materie prime non energetiche	Banca Mondiale	20.0
Beni intermedi per l'agroalimentare	ISTAT	31.8
Quotazione acciaio	Assolombarda	217.0
Salari Fissi ed Avventizi	ISMEA	0.85
Materiali vari e piccoli apparecchi e attrezzi	ISMEA	3.3
Altri beni e servizi	ISMEA	3.2
Inflazione su base annua ad oggi	ISTAT	11.9
<b>Valore medio</b>		<b>31.3</b>

Tenuto conto di quanto riportato da tali studi di settore, si è ritenuto di valutare tale incremento “prudenzialmente” considerando, quale valore di riferimento per la metodologia di calcolo, il valore medio riscontrato in particolare dai risultati del succitato monitoraggio dell'ISMEA, arrotondato per difetto alla decina più prossima che quindi corrisponde al 20%.

### 3.6 Tipologia di impianti e principali costi di produzione

L'intero settore acquicolo è stato suddiviso in sette tipologie di impianti acquicoli e per ognuno di essi è stata valutata l'incidenza delle categorie dei costi selezionati utilizzando le fonti sopracitate dell'ISMEA e dell'EUMOFA. Le informazioni sono state attualizzate ed aggiornate rispetto l'andamento dell'indice dei prezzi al consumo e contestualizzate mediante giudizi di esperti tecnici e scientifici degli specifici contesti produttivi. Le tipologie di impianti acquicoli utilizzati nell'analisi sono:

<sup>7</sup> - GUERRA IN UCRAINA: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane. CREA, marzo 2022.

- LA CONGIUNTURA AGROALIMENTARE DEL SECONDO TRIMESTRE 2022: Anticipazioni e prospettive – REPORT AGRIMERCATI N. 3/2022 – ISMEA.

- Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022 - Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica Prof. Gian Carlo Blangiardo. Commissioni congiunte: V “Bilancio, tesoro e programmazione” della Camera dei Deputati - 5a “Bilancio” del Senato della Repubblica. ISTAT, aprile 2022.

- Conflitto Russia-Ucraina: il rialzo delle materie prime. ASSOLOMBARDIA, aprile 2022.

1. Avannotterie
2. Venericoltura
3. Mitilicoltura e Ostricoltura
4. Vallicoltura
5. Gabbie a mare
6. Impianti a terra specie acqua dolce
7. Impianti a terra specie marine.

Per ciascuna tipologia di impianto è stata effettuata la valutazione dell'incidenza percentuale delle voci di costo interessate dagli aumenti, verificatisi a seguito della particolare congiuntura economica avutasi per effetto della guerra in Ucraina.

Le voci di costo valutate sono quelle di cui al comma 1, 2, 3 e 4 del paragrafo 3.

Di seguito una tabella di sintesi riportante per ciascuna tipologia di impianto il costo di produzione complessivo in €/ton e l'incidenza percentuale delle principali voci di costo.

**Tabella 3.6.1 Incidenza percentuale dei costi di produzione di alcuni costi e costo di produzione totale in €/ton**

N	TIPOLOGIA IMPIANTI	Incidenza percentuale di alcune categorie sui costi di produzione					Costo di produzione AW in €/ton CP (nel caso di avannotti in mille pezzi)
		Costi energetici		Costi materie prime e sussidarie		Altro	
		Carburanti C	Energia E	Materiale plastico MP	Mangimi M	Altri costi	
1	Avannotticoltura	0	15	0	55	30	120,00
2	Venericoltura	12	4	12	0	72	2.500,00
3	Mitilicoltura ed Ostricoltura	2	3	57	0	38	450,00
4	Vallicoltura	5	1	1	40	53	4.000,00
5	Gabbie in mare	4	1	10	40	45	6.500,00
6	Impianti a terra acqua dolce	6	15	1	55	23	3.800,00
7	Impianti a terra specie marine	8	15	1	45	31	7.000,00

### 3.7 Calcolo della compensazione per mese di attività

Di seguito si riporta la routine per il calcolo del valore dell'indennizzo in €/ton da erogare mensilmente a ciascuna delle tipologie di impianti indicate:

Indicato con

$i$   $i$ -esima tipologia di impianto  $i=1, \dots, 7$

$N$  numero di tipologie di impianto

$C_i$  percentuale incidenza sul costo complessivo di produzione del costo del carburante dell' $i$ -esima tipologia di impianto e  $VC_i$  il relativo valore in euro

$E_i$  percentuale incidenza sul costo complessivo di produzione del costo dell'energia dell' $i$ -esima tipologia di impianto e  $VE_i$  il relativo valore in euro

$P_i$  percentuale incidenza sul costo complessivo di produzione del costo della plastica dell' $i$ -esima tipologia di impianto e  $V_{Pi}$  il relativo valore in euro

$M_i$  percentuale incidenza sul costo complessivo di produzione del costo dei mangimi dell' $i$ -esima tipologia di impianto e  $V_{Mi}$  il relativo valore in euro

$V_{ACi}$  la variazione in valore degli altri costi dell' $i$ -esima tipologia di impianto

$\Delta P_{mCi}$  variazione costi di carburanti per  $i$ -esima tipologia di impianto

$\Delta P_{mEi}$  variazione costi di energia per  $i$ -esima tipologia di impianto

$\Delta P_{mPi}$  variazione costi materiali plastici per  $i$ -esima tipologia di impianto

$\Delta P_{mMi}$  variazione costi dei mangimi per  $i$ -esima tipologia di impianto

$\Delta V_{ACi}$  variazione altri costi per  $i$ -esima tipologia di impianto espresso come percentuale di incremento del costo delle altre voci di costo

$CPAW_i$  il costo di produzione medio AW espresso in €/ton dell' $i$ -esima tipologia di impianto

Il valore  $V_{CM_i}$  dell'indennizzo mensile in € per tonnellata (nel caso delle avannotterie € per 1000 avannotti) di prodotto da erogare ad una azienda della  $i$ -esima tipologia di impianto che ha prodotto nell'anno 2021 una produzione, espressa in tonnellate pari a  $T$ , è dato dalla seguente routine di calcolo:

**Do 100 I=1,...,7**

$$V_{Ci} = [(C_i * CPAW_i / 100) / P_{mCAW_i}] * \Delta P_{mCi}$$

$$V_{Ei} = [(E_i * CPAW_i / 100) / P_{mEAW_i}] * \Delta P_{mEi}$$

$$V_{Pi} = [(P_i * CPAW_i / 100) / P_{mPAW_i}] * \Delta P_{mPi}$$

$$V_{Mi} = [(M_i * CPAW_i / 100) / P_{mMAW_i}] * \Delta P_{mMi}$$

$$V_{ACi} = [(100 - C_i - E_i - P_i - M_i) * CPAW_i / 100] * \Delta V_{ACi}$$

$$V_i = V_{Ci} + V_{Ei} + V_{Pi} + V_{Mi} + V_{ACi}$$

$$V_{CM_i} = (V_i * T) / 12$$

**100 continue**

Il valore della compensazione  $V_{CM_i}$  complessiva da erogare sarà pari alla somma delle compensazioni mensili calcolate secondo la procedura indicata. A seguito del calcolo delle compensazioni per ogni mese e per tutti i richiedenti, se dovessero avanzare delle risorse non sufficienti a finanziare tutti i richiedenti, allo scopo di poter erogare una compensazione a tutti gli aventi diritto, si procederà come segue:

indicato con **DR** (dotazione residua mensile), il valore della compensazione  $VCM_i$  per l'ultimo mese, sarà ridotta proporzionalmente e pertanto

indicato con **Kr** il coefficiente di riduzione proporzionale ed **IR** il fabbisogno finanziario mensile a coprire tutte le richieste selezionate, si ha che:

$$Kr = \frac{DR}{IR}$$

ove  $Kr < 1$

e, pertanto

$$I = Kr * VCM_i$$

Relativamente alle *start up* del settore la cui attività è iniziata nell'anno 2022, si procederà ad allineare il valore della compensazione ad aziende con caratteristiche dimensionali analoghe.

### 3.8 Calcolo del valore del coefficiente k per il settore dell'acquacoltura

- Carburante: per il calcolo dell'aumento dei costi di carburante sostenuto dalle imprese di acquacoltura sono stati utilizzati i dati ufficiali dei prezzi settimanali dei carburanti e combustibili resi disponibili dalle *Analisi e statistiche energetiche e minerarie* del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) - Direzione generale infrastrutture e sicurezza. Nella procedura utilizzata sono stati considerati i seguenti periodi di riferimento:
  - Il prezzo medio calcolato nel periodo di riferimento settimanale dal 25 febbraio 2019 al 21 febbraio 2022 (**PmCAW**), precedente la data in cui si è verificato l'evento eccezionale (24 febbraio 2022) è pari a 0,561 euro/litri di gasolio
  - Il prezzo medio calcolato nel periodo di riferimento settimanale dal 07 marzo 2022 (si è tenuto conto che il prezzo del gasolio, come si evince dai dati statistici è iniziato a variare a far data dalla seconda settimana dell'inizio della guerra per l'inerzia stessa del sistema di approvvigionamento dei distributori) all'ultimo dato disponibile ed in particolare il prezzo settimanale al 31 ottobre 2022 (**PmCPW**) è pari a 1,137 euro/litri.

La variazione del costo del carburante è data dalla seguente relazione

$$\underline{\Delta PmC = 1,137 - 0,561 = 0,576 \text{ €/l}}$$

- Energia elettrica: per il calcolo dell'aumento dei costi legati all'energia elettrica sono stati considerati i seguenti periodi di riferimento:

## PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020

- Il prezzo medio d'acquisto espresso in €/MWh (***PmEAW***) nel Mercato del Giorno Prima (MGP) registrato nell'anno 2021 pari a 125,46 €/MWh
- Il prezzo medio d'acquisto (***PmEPW***) nel periodo di riferimento dei mesi da marzo ad ottobre 2022 (non si è tenuto conto del mese di febbraio per l'inerzia stessa del sistema di approvvigionamento per la prima settimana dall'inizio della guerra) pari a 341,65 €/MWh.

La variazione del costo di energia  $\Delta PmE$  in aumento è data da:

$$\underline{\Delta PmE = 341,65 - 125,46 = 216,19 \text{ €/MWh}}$$

- Materiale plastico: per la determinazione della variazione dei costi di produzione legati al materiale plastico:
  - Il prezzo medio stimato sulle quotazioni dell'annualità 2021 (***PmPAW***) nel Mercato locale italiano pari a 1.760 €/ton
  - Il prezzo medio stimato sulle quotazioni delle quattro mensilità disponibili da marzo a giugno 2022 (***PmPPW***) nel Mercato locale italiano pari a 1.992 €/ton

La variazione del costo del costo del materiale plastico  $\Delta PmP$  in aumento è data da:

$$\underline{\Delta PmP = 1.992 - 1.760 = 232 \text{ €/ton}}$$

- Mangimi per allevamento: per il calcolo della variazione dei costi di produzione legati al mangime per allevamento:
  - Il prezzo medio stimato sulle quotazioni dell'annualità 2021 (***PmMAW***) nel Mercato locale italiano pari a 1.650 €/ton
  - Il prezzo medio stimato sulle quotazioni disponibili da marzo a settembre 2022 (***PmMPW***) nel Mercato locale italiano pari a 2.060 €/ton

La variazione del costo del costo del mangime  $\Delta PmM$  in aumento è data da:

$$\underline{\Delta PmM = 2.060 - 1.650 = 410 \text{ €/ton}}$$

- Mangimi per avannotti: per il calcolo della variazione dei costi di produzione legati al mangime per avannotti:
  - Il prezzo medio stimato sulle quotazioni dell'annualità 2021 (***PmMAW***) nel Mercato locale italiano pari a 3.750 €/ton
  - Il prezzo medio stimato sulle quotazioni disponibili da marzo a settembre 2022 (***PmMPW***) nel Mercato locale italiano pari a 4.650 €/ton

La variazione del costo del costo del mangime per avannotterie  $\Delta PmM$  in aumento è data da:

$$\Delta PmM = 4.650 - 3.750 = 900\text{€}/\text{ton}$$

Di seguito una tabella dell'aumento di alcune voci di costo per il settore dell'acquacoltura a seguito del verificarsi della guerra in Ucraina.

Tabella 3.8.1 Incremento in euro dei costi di produzione a seguito del conflitto bellico in Ucraina

TIPOLOGIA DI COSTI	DENOMINAZIONE COSTI	VALORE €	UNITA' DI MISURA
<b>Carburante</b>	$\Delta PmC$	576	€/1.000 l
<b>Energia elettrica</b>	$\Delta PmE$	216,19	€/MVH
<b>Plastica</b>	$\Delta PmP$	232	€/ton
<b>Mangimi</b>	$\Delta PmM$	410	€/ton
<b>Mangimi per avannotti</b>	$\Delta PmM$	900	€/ton

In aggiunta all'incremento dei costi di cui alla tabella 3.8.1 è stato considerato un incremento del 20% per tutte le tipologie di impianti e del 45% per gli allevamenti di mitili, del valore ottenuto quale differenza tra il costo di produzione totale e la somma dei costi relativi al carburante, all'energia elettrica alla plastica ed ai mangimi.

Incrociando i dati della tabella 3.6.1 e quelli della tabella 3.8.1 mediante la routine di calcolo illustrata al paragrafo 3.7 si ottiene il valore dell'indennizzo per tonnellata di prodotto da valutare sui dati di bilancio per l'anno 2021 e per ogni tipologia di impianto.

Tabella 3.8.2 Valori annuali e mensile dell'indennizzo in €/ton (o €/1000 avannotti) per le imprese acquicole per tipologia di impianto

N	TIPOLOGIA IMPIANTI	Valore € annuale dell'indennizzo per ciascuna voce di costo					Valore annuale dell'indennizzo €/ton o €/1000 avannotti	K Valore mensile dell'indennizzo €/ton o €/1000 avannotti
		Costi energetici		Costi materie prime e sussidarie				
		Carburanti C	Energia E	Materiale plastico MP	Mangimi M	Altri costi		
1	Avannotti	0,00	31,02	0,00	15,84	7,20	54,06	4,50
2	Venericoltura	96,94	172,32	39,55	0,00	360,00	668,80	55,73
3	Mitilicoltura ed Ostricoltura	2,91	23,26	33,81	0,00	76,95	136,93	11,41
4	Vallicoltura	64,63	68,93	5,27	397,58	424,00	960,40	80,03
5	Gabbie in mare	84,02	112,01	85,68	646,06	585,00	1.512,76	126,06
6	Impianti a terra acqua dolce	73,68	982,21	5,01	519,33	174,80	1.755,03	146,25
7	Impianti a terra specie marine	180,96	1.809,34	9,23	782,73	434,00	3.216,25	268,02

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti di cui alla tabella 3.8.2 la compensazione complessiva sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia di impianto gestita, ovvero la compensazione complessiva potrà essere ottenuta mediante il prodotto delle tonnellate di produzione, quale somma delle produzioni di tutte delle tipologie di impianti per i quali si richiede la compensazione, per il valore di k di una sola tipologia di impianto tra quelli oggetto di richiesta di compensazione.

Nel caso di imprese acquicole la cui tipologia di impianto gestita, per la quale si richiede la compensazione, non è direttamente inquadrabile a nessuna delle tipologie di impianto tra quelle riportate nella tabella 3.8.2 della metodologia di calcolo, ovvero potenzialmente ascrivibili in due tipologie di impianto, la compensazione sarà data dal numero di tonnellate prodotte moltiplicato il valore di k, derivante dalla media dei valori di k delle due di tipologia di impianto, cui potrebbe essere assimilato l'impianto oggetto di richiesta.